

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N.2..3..6.... DEL 0.6. APR. 2018
COMPOSTO DA N. PAGINE

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Valtellina e Alto Lario

ASST Valtellina
e Alto Lario
REGISTRO UFFICIALE ASST VAL
Prot.0004520 - 29/01/2018 - INGRESSO
01.01.03. Protocolli di Intesa, convenzioni con
enti pubblici e privati, no profit



* 1 6 E 2 2 6 4 D K E H *

Al Direttore U.O.C. Legale Giuridico e Affari Generali

OGGETTO: Parere per l'approvazione convenzione per prestazioni di consulenza specialistica

In relazione alla stipula della convenzione con la società **MEDNET S.R.L.** per prestazioni di consulenza specialistica il sottoscritto *Direttore di Dipartimento di Chirurgia Dott. Claudio Bonizzoni*,

DICHIARA

che la stipula della convenzione soddisfa i sotto indicati elementi:

- mantenimento del livello di competitività delle UU.OO.CC. coinvolte (l'ASST Valtellina e Alto Lario può infatti attivare convenzioni unicamente per prestazioni riferite a Dipartimenti che abbiano assicurato, per l'anno precedente, i volumi economici di attività previsti nel budget, fatta salva la possibilità di diversa valutazione adeguatamente motivata da parte della Direzione Sanitaria Aziendale);
- assenza di contrasto con le finalità, gli obiettivi e i volumi delle attività istituzionali dell'Azienda;
- che l'attività è effettuata al di fuori del normale orario di servizio; lo svolgimento dell'attività istituzionale avrà la priorità sull'attività in convenzione.

attesta che la sottoscrizione della convenzione:

- è compatibile con il rispetto della normativa contenuta nella L. 30 ottobre 2014, n. 161, in materia di riposi e di durata dell'orario di lavoro della Dirigenza Medica del SSN.
- non pregiudica e non interferisce con le attività istituzionali ed integrative poste in essere dall'Azienda, al fine di garantire l'accesso alle prestazioni ambulatoriali istituzionali entro i termini stabiliti sia dalla DGR 1175 del 24/05/2011 che dalle direttive aziendali;

Il *Direttore di Dipartimento di Chirurgia Dott. Claudio Bonizzoni*, data la natura temporanea della collaborazione, che comunque non assume in alcun modo natura di prestazione prevalente in via continuativa da parte dei dirigenti medici, propone che l'attività convenzionale venga svolta alle condizioni in vigore al 31/12/2017 oppure alle seguenti condizioni:

.....
.....

Il Direttore di Dipartimento

× *Il Direttore Sanitario*

A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario
U.O.C. Direzione Medica Sondrio Sondalo
IL DIRETTORE
Dott. Riccardo BERTOLETTI
C.F.: BRT RCR 59C30 1829V



Al Direttore U.O.C. Legale Giuridico e Affari Generali

OGGETTO: Parere per l'approvazione convenzione per prestazioni di consulenza specialistica

In relazione alla stipula della convenzione con la società **MEDNET S.R.L.** per prestazioni di consulenza specialistica il sottoscritto Direttore di Dipartimento, sentito il *Direttore UOC Medicina Nucleare e Radioterapia Oncologica Dott. Francesco Stiglich*,

DICHIARA

che la stipula della convenzione soddisfa i sotto indicati elementi:

- mantenimento del livello di competitività delle UU.OO.CC. coinvolte (l'ASST Valtellina e Alto Lario può infatti attivare convenzioni unicamente per prestazioni riferite a Dipartimenti che abbiano assicurato, per l'anno precedente, i volumi economici di attività previsti nel budget, fatta salva la possibilità di diversa valutazione adeguatamente motivata da parte della Direzione Sanitaria Aziendale);
- assenza di contrasto con le finalità, gli obiettivi e i volumi delle attività istituzionali dell'Azienda;
- che l'attività è effettuata al di fuori del normale orario di servizio; lo svolgimento dell'attività istituzionale avrà la priorità sull'attività in convenzione.

attesta che la sottoscrizione della convenzione:

- è compatibile con il rispetto della normativa contenuta nella L. 30 ottobre 2014, n. 161, in materia di riposi e di durata dell'orario di lavoro della Dirigenza Medica del SSN.
- non pregiudica e non interferisce con le attività istituzionali ed integrative poste in essere dall'Azienda, al fine di garantire l'accesso alle prestazioni ambulatoriali istituzionali entro i termini stabiliti sia dalla DGR 1175 del 24/05/2011 che dalle direttive aziendali;

Il Direttore *UOC Medicina Nucleare e Radioterapia Oncologica Dott. Francesco Stiglich*, data la natura temporanea della collaborazione, che comunque non assume in alcun modo natura di prestazione prevalente in via continuativa da parte dei dirigenti medici, propone che l'attività convenzionale venga svolta alle condizioni in vigore al 31/12/2017 oppure alle seguenti condizioni:

.....
.....

Il Direttore UOC

Il Direttore di Dipartimento

A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario
Via Stelvio, 25 - 23100 SONDRIO
P. IVA / Cod. Fisc.: 00988090148
Direttore S.C. Radioterapia Med. Nucleare
Dott. Francesco STIGLICH
C.F.: STG FNC 56L08 1829 1

A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario
Dott. Massimo PIRIEGO
P.F.: USG/MSM 59121 B1800

Il Direttore Sanitario

A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario
DIRETTORE SANITARIO
Dott. Guido BROICH



Al Direttore U.O.C. Legale Giuridico e Affari Generali

OGGETTO: Parere per l'approvazione convenzione per prestazioni di consulenza specialistica

In relazione alla stipula della convenzione con la società **MEDNET S.R.L.** per prestazioni di consulenza specialistica il sottoscritto Direttore di Dipartimento, sentito il Direttore *U.O.C. Chirurgia Generale di Sondalo Dott. Pietro Taliente*,

DICHIARA

che la stipula della convenzione soddisfa i sotto indicati elementi:

- mantenimento del livello di competitività delle UU.OO.CC. coinvolte (l'ASST Valtellina e Alto Lario può infatti attivare convenzioni unicamente per prestazioni riferite a Dipartimenti che abbiano assicurato, per l'anno precedente, i volumi economici di attività previsti nel budget, fatta salva la possibilità di diversa valutazione adeguatamente motivata da parte della Direzione Sanitaria Aziendale);
- assenza di contrasto con le finalità, gli obiettivi e i volumi delle attività istituzionali dell'Azienda;
- che l'attività è effettuata al di fuori del normale orario di servizio; lo svolgimento dell'attività istituzionale avrà la priorità sull'attività in convenzione.

attesta che la sottoscrizione della convenzione:

- è compatibile con il rispetto della normativa contenuta nella L. 30 ottobre 2014, n. 161, in materia di riposi e di durata dell'orario di lavoro della Dirigenza Medica del SSN.
- non pregiudica e non interferisce con le attività istituzionali ed integrative poste in essere dall'Azienda, al fine di garantire l'accesso alle prestazioni ambulatoriali istituzionali entro i termini stabiliti sia dalla DGR 1175 del 24/05/2011 che dalle direttive aziendali;

Il Direttore *U.O.C. Chirurgia Generale di Sondalo Dott. Pietro Taliente*, data la natura temporanea della collaborazione, che comunque non assume in alcun modo natura di prestazione prevalente in via continuativa da parte dei dirigenti medici, propone che l'attività convenzionale venga svolta alle condizioni in vigore al 31/12/2017 oppure alle seguenti condizioni:

.....
.....

Il Direttore U.O.C.

Pietro Taliente
A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario
Dott. Pietro TALIENTE
C.F.: TLN PTR 54L09 Z353V

A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario
Direttore S.C. Ortopedia e Traumatologia
Dott. Claudio BONIZZONI
C.F.: BNZ CLD 55A15 F205X
Tel. 0342-521.111

Il Direttore Sanitario
A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario
DIRETTORE SANITARIO
Dott. Guido BROICH



Al Direttore U.O.C. Legale Giuridico e Affari Generali

OGGETTO: Parere per l'approvazione convenzione per prestazioni di consulenza specialistica

In relazione alla stipula della convenzione con la società **MEDNET S.R.L.** per prestazioni di consulenza specialistica il sottoscritto Direttore di Dipartimento, sentito il Direttore *U.O.C. Urologia di Sondrio Dott. Pierluigi Giumelli*,

DICHIARA

che la stipula della convenzione soddisfa i sotto indicati elementi:

- mantenimento del livello di competitività delle UU.OO.CC. coinvolte (l'ASST Valtellina e Alto Lario può infatti attivare convenzioni unicamente per prestazioni riferite a Dipartimenti che abbiano assicurato, per l'anno precedente, i volumi economici di attività previsti nel budget, fatta salva la possibilità di diversa valutazione adeguatamente motivata da parte della Direzione Sanitaria Aziendale);
- assenza di contrasto con le finalità, gli obiettivi e i volumi delle attività istituzionali dell'Azienda;
- che l'attività è effettuata al di fuori del normale orario di servizio; lo svolgimento dell'attività istituzionale avrà la priorità sull'attività in convenzione.

attesta che la sottoscrizione della convenzione:

- è compatibile con il rispetto della normativa contenuta nella L. 30 ottobre 2014, n. 161, in materia di riposi e di durata dell'orario di lavoro della Dirigenza Medica del SSN.
- non pregiudica e non interferisce con le attività istituzionali ed integrative poste in essere dall'Azienda, al fine di garantire l'accesso alle prestazioni ambulatoriali istituzionali entro i termini stabiliti sia dalla DGR 1175 del 24/05/2011 che dalle direttive aziendali;

Il Direttore *U.O.C. Urologia di Sondrio Dott. Pierluigi Giumelli*, data la natura temporanea della collaborazione, che comunque non assume in alcun modo natura di prestazione prevalente in via continuativa da parte dei dirigenti medici, propone che l'attività convenzionale venga svolta alle condizioni in vigore al 31/12/2017 oppure alle seguenti condizioni:

Il Direttore U.O.C.
A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario
U.O.C. Urologia
Dott. Pierluigi GIUMELLI
C.F.: GMLPLG58A791829A

Il Direttore Sanitario
A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario
DIRETTORE SANITARIO
Dott. Guido BROICH

Il Direttore di Dipartimento
A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario
Direttore S.C. Ortopedia e Traumatologia
Dott. Claudio BONIZZONI
C.F.: BNZCLD55A15F205X
Tel. 0342-521.111



Al Direttore U.O.C. Legale Giuridico e Affari Generali

OGGETTO: Parere per l'approvazione convenzione per prestazioni di consulenza specialistica

In relazione alla stipula della convenzione con la società **MEDNET S.R.L.** per prestazioni di consulenza specialistica il sottoscritto Direttore di Dipartimento, sentito il Direttore *U.O.C. di Oncologia Medica di Sondrio Dott. Alessandro Bertolini*,

DICHIARA

che la stipula della convenzione soddisfa i sotto indicati elementi:

- mantenimento del livello di competitività delle UU.OO.CC. coinvolte (l'ASST Valtellina e Alto Lario può infatti attivare convenzioni unicamente per prestazioni riferite a Dipartimenti che abbiano assicurato, per l'anno precedente, i volumi economici di attività previsti nel budget, fatta salva la possibilità di diversa valutazione adeguatamente motivata da parte della Direzione Sanitaria Aziendale);
- assenza di contrasto con le finalità, gli obiettivi e i volumi delle attività istituzionali dell'Azienda;
- che l'attività è effettuata al di fuori del normale orario di servizio; lo svolgimento dell'attività istituzionale avrà la priorità sull'attività in convenzione.

attesta che la sottoscrizione della convenzione:

- è compatibile con il rispetto della normativa contenuta nella L. 30 ottobre 2014, n. 161, in materia di riposi e di durata dell'orario di lavoro della Dirigenza Medica del SSN.
- non pregiudica e non interferisce con le attività istituzionali ed integrative poste in essere dall'Azienda, al fine di garantire l'accesso alle prestazioni ambulatoriali istituzionali entro i termini stabiliti sia dalla DGR 1175 del 24/05/2011 che dalle direttive aziendali;

Il Direttore *U.O.C. di Oncologia Medica di Sondrio Dott. Alessandro Bertolini*, data la natura temporanea della collaborazione, che comunque non assume in alcun modo natura di prestazione prevalente in via continuativa da parte dei dirigenti medici, propone che l'attività convenzionale venga svolta alle condizioni in vigore al 31/12/2017 oppure alle seguenti condizioni:

.....
.....
A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario
U.O.C. Oncologia Medica
Dott. Alessandro BERTOLINI
C.F.: BRT / SN 59E06 F205G

Il Direttore di Dipartimento

Il Direttore Sanitario
A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario
DIRETTORE SANITARIO
Dott. Guido BROICH

A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario
U.O.C. Pneumologia
Direttore
Dott.ssa Maria Antonella FAPALIA
C.F.: PPL MNT 55T41 H224C
Tel. 0342 808.111



Al Direttore U.O.C. Legale Giuridico e Affari Generali

OGGETTO: Parere per l'approvazione convenzione per prestazioni di consulenza specialistica

In relazione alla stipula della convenzione con la società **MEDNET S.R.L.** per prestazioni di consulenza specialistica il sottoscritto Direttore di Dipartimento, sentito il Direttore *U.O.C. di Neurologia di Sondrio/Sondalo Dott. Giacomo Bezzi*,

DICHIARA

che la stipula della convenzione soddisfa i sotto indicati elementi:

- mantenimento del livello di competitività delle UU.OO.CC. coinvolte (l'ASST Valtellina e Alto Lario può infatti attivare convenzioni unicamente per prestazioni riferite a Dipartimenti che abbiano assicurato, per l'anno precedente, i volumi economici di attività previsti nel budget, fatta salva la possibilità di diversa valutazione adeguatamente motivata da parte della Direzione Sanitaria Aziendale);
- assenza di contrasto con le finalità, gli obiettivi e i volumi delle attività istituzionali dell'Azienda;
- che l'attività è effettuata al di fuori del normale orario di servizio; lo svolgimento dell'attività istituzionale avrà la priorità sull'attività in convenzione.

attesta che la sottoscrizione della convenzione:

- è compatibile con il rispetto della normativa contenuta nella L. 30 ottobre 2014, n. 161, in materia di riposi e di durata dell'orario di lavoro della Dirigenza Medica del SSN.
- non pregiudica e non interferisce con le attività istituzionali ed integrative poste in essere dall'Azienda, al fine di garantire l'accesso alle prestazioni ambulatoriali istituzionali entro i termini stabiliti sia dalla DGR 1175 del 24/05/2011 che dalle direttive aziendali;

Il Direttore *U.O.C. di Neurologia di Sondrio/Sondalo Dott. Giacomo Bezzi*, data la natura temporanea della collaborazione, che comunque non assume in alcun modo natura di prestazione prevalente in via continuativa da parte dei dirigenti medici, propone che l'attività convenzionale venga svolta alle condizioni in vigore al 31/12/2017 oppure alle seguenti condizioni:

.....
.....

*Il Direttore U.O.C.
ASST Valtellina e Alto Lario
Dott. Giacomo Giuseppe BEZZI
C.F.: BZZ/GMG 53B25 B157C.*

*Il Direttore Sanitario
A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario
DIRETTORE SANITARIO
Dott. Guido BROICH*

Il Direttore di Dipartimento

*A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario
U.O.C. Pneumologia
Direttore
Dott.ssa Maria Antonella PAPALIA
C.F.: PPL MNT 55T41 H224C
Tel. 0342 808.111*



Al Direttore U.O.C. Legale Giuridico e Affari Generali

OGGETTO: Parere per approvazione convenzione per prestazioni di consulenza specialistica

In relazione alla stipula della convenzione con la società **MEDNET S.R.L.** per prestazioni di consulenza specialistica, il sottoscritto Direttore di Dipartimento, sentito il Direttore *U.O.C. Riabilitazione Specialistica – Recupero e Riabilitazione Funzionale Dott.ssa Mariapia Pasini*,

DICHIARA

che la stipula della convenzione soddisfa i sotto indicati elementi:

- mantenimento del livello di competitività delle UU.OO.CC. coinvolte (l'ASST Valtellina e Alto Lario può infatti attivare convenzioni unicamente per prestazioni riferite a Dipartimenti che abbiano assicurato, per l'anno precedente, i volumi economici di attività previsti nel budget, fatta salva la possibilità di diversa valutazione adeguatamente motivata da parte della Direzione Sanitaria Aziendale);
- assenza di contrasto con le finalità, gli obiettivi e i volumi delle attività istituzionali dell'Azienda;
- che l'attività è effettuata al di fuori del normale orario di servizio; lo svolgimento dell'attività istituzionale avrà la priorità sull'attività in convenzione.

attesta che la sottoscrizione della convenzione:

- è compatibile con il rispetto della normativa contenuta nella L. 30 ottobre 2014, n. 161, in materia di riposi e di durata dell'orario di lavoro della Dirigenza Medica del SSN.
- non pregiudica e non interferisce con le attività istituzionali ed integrative poste in essere dall'Azienda, al fine di garantire l'accesso alle prestazioni ambulatoriali istituzionali entro i termini stabiliti sia dalla DGR 1175 del 24/05/2011 che dalle direttive aziendali;

Il Direttore *U.O.C. Riabilitazione Specialistica – Recupero e Riabilitazione Funzionale Dott.ssa Mariapia Pasini*, data la natura temporanea della collaborazione, che comunque non assume in alcun modo natura di prestazione prevalente in via continuativa da parte dei dirigenti medici, propone che l'attività convenzionale venga svolta alle condizioni in vigore al 31/12/2017 oppure alle seguenti condizioni:

.....
.....

*Il Direttore U.O.C.
A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario
S.C. Geriatria - A.C.S.A.
Dott. Francesco Angelo DE FILIPPI
C.F.: DEL FNC 54M18 F704Z
Tel. 0342 521.111*

*Il Direttore U.O.C. Geriatria
A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario
S.C. Geriatria - A.C.S.A.
Dott. Francesco Angelo DE FILIPPI
C.F.: DEL FNC 54M18 F704Z
Tel. 0342 521.111*

Il Direttore Sanitario

*A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario
U.O.C. Direzione Medica Sondrio Sondrio
IL DIRETTORE
Dott. Riccardo BENTOLETTI
C.F.: BRT RCR 59C30 1829V*

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario

Via Stelvio, 25 – 23100 Sondrio – Tel: 0342521111 – fax. 0342521024 – Cod. fisc. e P.IVA 00988090148



Al Direttore U.O.C. Legale Giuridico e Affari Generali

OGGETTO: Parere per l'approvazione convenzione per prestazioni di consulenza specialistica

In relazione alla stipula della convenzione con la **Società MEDNET SRL**, per prestazioni di consulenza specialistica il sottoscritto Direttore di Dipartimento, sentito il Direttore *U.O.C. di Otorinolaringoiatria di Sondrio Dott. Massimiliano Nardone*,

DICHIARA

che la stipula della convenzione soddisfa i sotto indicati elementi:

- mantenimento del livello di competitività delle UU.OO.CC. coinvolte (l'ASST Valtellina e Alto Lario può infatti attivare convenzioni unicamente per prestazioni riferite a Dipartimenti che abbiano assicurato, per l'anno precedente, i volumi economici di attività previsti nel budget, fatta salva la possibilità di diversa valutazione adeguatamente motivata da parte della Direzione Sanitaria Aziendale);
- assenza di contrasto con le finalità, gli obiettivi e i volumi delle attività istituzionali dell'Azienda;
- che l'attività è effettuata al di fuori del normale orario di servizio; lo svolgimento dell'attività istituzionale avrà la priorità sull'attività in convenzione.

attesta che la sottoscrizione della convenzione:

- è compatibile con il rispetto della normativa contenuta nella L. 30 ottobre 2014, n. 161, in materia di riposi e di durata dell'orario di lavoro della Dirigenza Medica del SSN.
- non pregiudica e non interferisce con le attività istituzionali ed integrative poste in essere dall'Azienda, al fine di garantire l'accesso alle prestazioni ambulatoriali istituzionali entro i termini stabiliti sia dalla DGR 1175 del 24/05/2011 che dalle direttive aziendali;

Il Direttore *U.O.C. di Otorinolaringoiatria di Sondrio Dott. Massimiliano Nardone*, data la natura temporanea della collaborazione, che comunque non assume in alcun modo natura di prestazione prevalente in via continuativa da parte dei dirigenti medici, propone che l'attività convenzionale venga svolta alle condizioni in vigore al 31/12/2017 oppure alle seguenti condizioni:

.....
.....

Il Direttore U.O.C.
A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario
Direttore
U.O.C. Otorinolaringoiatria
Dott. Massimiliano NARDONE
C.F.: NDR MSM 73H06 A7831

Il Direttore Sanitario
A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario
U.O.C. Direzione Medica Ordinario Sondrio
IL DIRETTORE
Dott. Riccardo BERIOLETTI
C.F.: BRT RCR 59C30 I829V

Il Direttore di Dipartimento
A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario
Direttore S.C. Ortopedia e Traumatologia
Dott. Claudio BONIZZONI
C.F.: BNZ CLD 55A15 F205X
Tel. 0342 521.111



**CONVENZIONE
PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE**

(art. 15-quinquies D.Lgs 502/92 e s.m.i.)

Tra

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario (di seguito per brevità denominata Azienda), con sede in Sondrio via Stelvio n. 25, codice fiscale/partita IVA 00988090148, rappresentata dal Direttore Amministrativo Carlo Maria Iacomino, in esecuzione della deliberazione n. 228 del 28 aprile 2016

e

la **società Mednet S.r.l.** (di seguito denominata Struttura Sanitaria), codice fiscale/partita IVA 00857720148, con sede in Ponte in Valtellina (SO), Via Europa n. 4, nella persona del legale rappresentante, Dr. Pierluigi Telattin

premesso

- che la Struttura in parola ha richiesto la stipula di una apposita convenzione per l'erogazione di prestazioni di consulenza specialistica quali Chirurgia Generale, Medicina Nucleare e Radioterapia Oncologica, Riabilitazione Specialistica-Recupero e Riabilitazione Funzionale, Urologia, Neurologia, Oncologia Medica, Otorinolaringoiatria, Ortopedia e Traumatologia da parte dei Dirigenti Medici di questa ASST;
- l'art. 15-quinquies del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., comma 2 punto c) che relativamente al rapporto di lavoro esclusivo prevede *"...la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del S.S.N. o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture"*;
- L'art. 58 del CCNL 08\06\2000 area della Dirigenza medica e veterinaria e succ. modifiche o integrazioni, che rimanda ad apposito accordo, tra i soggetti istituzionali coinvolti, la disciplina dell'attività richiesta in convenzione prevedendone la durata, l'accesso ed i limiti orari, il compenso e la motivazione;

preso atto

dei pareri pervenuti dai Direttori U.O.C. interessati, dai relativi Direttori di Dipartimento e dal Direttore Sanitario, prot n. 4520 del 29/01/2018, prot. n. 4736 del 30/01/2018, prot. n. 6860 del 08/02/2018, prot. n. 8019, 8024 e 8026 del 16/02/2018, prot. n. 12642 del 15/03/2018 e prot. n. 14241 del 23/03/2018,

circa l'approvazione della convenzione sopra individuata per le prestazioni di consulenza specialistica;

si conviene e si stipula quanto segue:

art. 1

L' Azienda assicura, secondo le modalità indicate nei successivi articoli, le prestazioni specialistiche in Chirurgia Generale, Medicina Nucleare e Radioterapia Oncologica, Riabilitazione Specialistica-Recupero e Riabilitazione Funzionale, Urologia, Neurologia, Oncologia Medica, Otorinolaringoiatria, Ortopedia e Traumatologia per il tramite dei Dirigenti Medici in servizio presso le rispettive Unità Operative.

art. 2

L'attività di cui all'art. 1 verrà espletata - di norma - mediante accessi settimanali, secondo le esigenze da concordarsi in funzione delle richieste della Struttura Sanitaria, compatibilmente con le esigenze di servizio, senza che sia ostacolata in alcun modo l'attività istituzionale svolta in ciascuna Unità Operativa di appartenenza.

art. 3

Per l'attività in oggetto che verrà assicurata al di fuori del normale orario di servizio, la Struttura Sanitaria riconoscerà all'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario i compensi come da tabella allegata (*allegato 1*).

art. 4

La fatturazione delle prestazioni verrà effettuata mensilmente da parte dell' Azienda sulla base della presentazione di specifica distinta delle visite effettuate.

La Struttura Sanitaria si impegna al pagamento delle fatture entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario provvederà ad attribuire i predetti compensi ai sanitari interessati, nella misura prevista dagli accordi aziendali in materia, entro il mese successivo all'introito.

art. 5

La presente convenzione ha validità sino al **31 Dicembre 2018**.

Si conviene di regolare a norma del presente accordo anche pregressi e reciproci rapporti eventualmente intercorsi a far data dal 01 gennaio 2018.

Ciascuna delle parti potrà recedere in qualunque momento dalla convenzione con preavviso di trenta giorni notificato a mezzo raccomandata A/R o mezzo posta elettronica certificata.

Il presente accordo si intenderà comunque immediatamente ed automaticamente risolto qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o regionali con esso incompatibili. L'Azienda si riserva inoltre la revoca qualora l'imminente adeguamento alle recenti normative del vigente "*Regolamento per la disciplina dell'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria*" possa prevedere indicazioni specifiche per l'attività dei Dirigenti Medici in regime esclusivo con l'Azienda.

art. 6

L'Azienda garantisce idonea copertura assicurativa per la R.C. verso terzi derivante dall'attività di consulenza specialistica svolta dai propri dipendenti in regime di libera professione. Nessuna



responsabilità sarà attribuita all'Azienda stessa o al medico per l'utilizzo di attrezzature e strumentistica di proprietà della Struttura Sanitaria. La Struttura inoltre garantisce l'applicazione di tutte le disposizioni in tema di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del DLgs. 81/08 e s.m.i., fornirà informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i dipendenti dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario.

art. 7

Nell'esecuzione del presente atto, ogni singola parte potrà prendere conoscenza di dati "sensibili" gestiti e custoditi dalla controparte quale titolare degli stessi, pertanto la parte che riceve i suddetti dati si impegna a gestirli e custodirli in ottemperanza al D.Lgs 196/03 e s.m.i. e ad adottare le misure minime di sicurezza previste. La sottoscrizione della presente convenzione comporta l'assunzione della nomina di responsabile al trattamento dei dati.

art. 8

Con l'adozione del proprio Codice Comportamentale integrato con il Codice Etico riformulato la cui versione è disponibile e scaricabile dal sito aziendale www.asst-val.it, l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario si impegna ad operare in piena conformità ai principi in esso contenuti e a dotarsi degli strumenti opportuni affinché questo sia pienamente applicato da parte dei propri dipendenti.

art. 9

La presente convenzione:

- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, punto n. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta ad imposta di bollo fin dall'origine, a carico della **società Mednet S.r.l.**, ai sensi dell'art. 2, parte I, allegato A, del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo che la presente convenzione venga perfezionata per corrispondenza ex art. 24, parte II del predetto decreto.

Le eventuali spese derivanti dalla registrazione della presente convenzione si convengono a carico della parte che vi avrà dato causa.

art.10

In caso di controversia derivante dal presente atto, le parti eleggono la competenza Giudiziaria esclusiva del Foro di Sondrio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sondrio,

**AZIENDA SOCIO SANITARIA
TERRITORIALE DELLA VALTELLINA E
DELL'ALTO LARIO**

**Il Direttore Amministrativo
(Dott. Carlo Maria Iacomino)**

**MEDNET
S.R.L.**

**Il Legale Rappresentante
(Dott. Pierluigi Telattin)**

*Allegato 1)***Elenco prestazioni specialistiche:**

SPECIALITA'	PRIMA VISITA	VISITA DI CONTROLLO	ALTRE PRESTAZIONI:	
	€	€	€	€
Neurologia	90,00	60,00		
Ortopedia	90,00	50,00		
Oncologia	105,00			
Urologia	70,00	50,00		
Riabilitazione	110,00	70,00		
Medicina Nucleare			90,00	60,00
			ecografia addome	ecografia tiroide
Otorinolaringoiatria	75,00			
Chirurgia Generale	80,00	55,00		